CONVENZIONE PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE CON L' AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" DI CAGLIARI. ANNO 2024

La Regione Piemonte, attraverso la Struttura delegata Azienda Ospedaliero – Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, di seguito denominata *Struttura cedente,* Codice Fiscale e Partita IVA 10771180014, con sede in Torino, C.so Bramante, 88/90 nella persona del Legale Rappresentante il Direttore Generale dott. Giovanni La Valle, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, acquisito il parere favorevole vincolante del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)

E

La Regione Sardegna, attraverso la Struttura delegata Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu", di seguito denominata *Struttura ricevente*, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1 cap 09121, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante, acquisito il parere favorevole vincolante del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)

Premessa:

1· Vista la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6, l'articolo 6, comma 1, lettera c), l'articolo 11, commi 1 e 4, l'articolo 12, comma 4, lettera c);

2· Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

3· Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

4· Visto il decreto legislativo del 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19/08/2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE

che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

5· Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA)";

6· Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR) e s.m.i.;

7· Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR), che prevede che la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali espleti, tra le funzioni di coordinamento regionale, anche l'attività di compensazione intra ed extraregionale compresa la stipula delle relative convenzioni;

8· Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

9· Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR) in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e s.m.i.;

10· Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";

11· Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, provin-

ce autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Tento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) e s.m.i.;

12· Visto il decreto 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020";

13· Visto il Programma annuale di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti emanato con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219;

14· Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraaziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, e considerato, inoltre, necessario che siano definiti, a livello regionale, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale;

15· Considerato che il Centro Nazionale Sangue (CNS) è chiamato a fornire il supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intraregionali ed interregionali;

16· Dato atto che le compensazioni per la cessione di emocomponenti tra le Regioni e Province autonome, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, confluiscono nei flussi di mobilità, secondo quanto previsto dagli Accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria;

17· Visto l'Accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015 e 2016, di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 2 febbraio 2017, (Rep Atti 15/CSR) e s.m.i.;

18· Vista la D.G.R. n. 18 - 4471 del 29/12/2021 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni concernente "l' Aggiornamento dell'Acc. S-R- del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione […] delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni".

19· Vista la proposta condivisa tra la SRC della Regione Piemonte e la SRC della Regione Sardegna;

20· Considerata la disponibilità di unità trasfusionali eccedenti il fabbisogno, esistente nella Regione Piemonte e, per contro, lo stato di necessità che si prospetta nella Regione Sardegna la cui attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti non garantisce completamente l'autosufficienza regionale;

21· Tenuto conto delle indicazioni del CNS per quanto riguarda il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale;

22· Ritenuta tale proposta conforme alla programmazione regionale e nazionale,

stipulano quanto segue

Art. 1
Oggetto della Convenzione

1. La Struttura cedente garantisce alla Struttura ricevente la cessione di unità di emocomponenti richiesta per l'anno 2024, come dettagliata nei documenti tecnici allegati (Appendici 1 e 2) , in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.

2. Nell'ambito della presente convenzione le parti concordano che la cessione di emocomponenti decorre dal 01/01/2024, in conformità con il programma nazionale di autosufficienza e in accordo con il CNS.

3. Il dettaglio delle unità ad uso trasfusionale, relativo a modalità, quantità, tipologia di prodotto e di gruppo, e modalità di confezionamento, trasporto e ritiro, è indicato nei documenti tecnici allegati (Appendici 1 e 2) parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
Richiesta di emocomponenti e modalità di cessione

1. La Struttura cedente si impegna a fornire alla Struttura ricevente, nei tempi, nelle quantità e con le modalità concordate nelle Appendici 1 e 2, i prodotti validati in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Le parti stabiliscono un range di flessibilità pari al 10-15% della quantità totale concordata.

3. La cessione di emocomponenti può essere interrotta, parzialmente o totalmente, solo in caso di grave carenza successiva alla stipula della convenzione per cau-

se non previste e non prevedibili e documentate, dandone formale e tempestivo preavviso alla Struttura ricevente e al CNS.

4. La Struttura cedente non può, in nessun caso, aumentare o diminuire la quantità di emocomponenti stabilita o modificarne gli aspetti qualitativi, se non per esplicita richiesta della SRC ricevente e previo accordo tra le parti, salvo quanto previsto al comma 2.

5. La Struttura ricevente coordina il ritiro di quanto richiesto e concordato, secondo modalità e tempi dettagliati nel documento tecnico allegato e comunque garantendo:

   - che la cessione di emocomponenti sia accompagnata dalla documentazione, prevista dalla normativa vigente;
   - che tutte le unità di emocomponenti cedute siano idonee ai fini trasfusionali nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

6. La Struttura cedente e la Struttura ricevente, nelle Appendici di cui all'art. 1, definiscono inoltre le modalità e responsabilità relative al confezionamento e trasporto secondo la normativa vigente.

7. Il rispetto dei requisiti e delle modalità della cessione dei prodotti di cui al presente articolo, nonché il rispetto degli obblighi di emovigilanza, viene garantito dal controllo tecnico esercitato direttamente dai servizi trasfusionali interessati dallo scambio.

Art. 3

Rapporti economici

1. La compensazione economica degli emocomponenti ceduti, in base alle tariffe in vigore, avviene attraverso la mobilità sanitaria interregionale e secondo quanto stabilito dagli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria, sulla base delle movimentazioni degli emocomponenti in entrata ed in uscita certificate dalle SRC.

2. Le spese di confezionamento e trasporto sono a carico della Struttura ricevente secondo le modalità definite nei documenti tecnici allegati.

3. Le SRC comunicano ai competenti Uffici regionali la rendicontazione derivante dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4
Privacy

L' ARNAS “G.Brotzu “di Cagliari e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e tutto il personale coinvolto si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dell'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 2016/679.

Art. 5
Validità

1. La presente Convenzione ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e può essere prorogata previo accordo delle parti.

2. Le parti annualmente adeguano l’allegato tecnico (Appendici 1 e 2) di cui all’Art.1, in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.

Art. 6
Recesso unilaterale e risoluzione

Per il recesso unilaterale e la risoluzione si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili**.**

Art. 7
Foro Competente

Per tutte le eventuali controversie in ordine all’esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro di competenza, in via esclusiva, quello di Torino.

Art. 8
Norme transitorie e finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per quanto non specificamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme vigenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla SRC per le attività trasfusionali.

L'imposta di bollo, dovuta fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 sarà assolta dall'Ente ricevente in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cagliari 1 – prot. n. 11521 del 12/02/2013.

Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e viene sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 07.08.1990, n. 241.

Per la Struttura delegata dalla Regione Piemonte	Per la Struttura delegata dalla Regione Sardegna
A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	ARNAS G. BROTZU DI CAGLIARI
Il Direttore Generale	Il Direttore Generale
Dott. Giovanni LA VALLE	Dott.ssa Agnese FODDIS
Documento firmato da: GIOVANNI LA VALLE 22.03.2024 09:56:37 UTC	FODDIS AGNESE Regione Autonoma della Sardegna 27.03.2024 09:15:32 GMT+00:00

MURGIA MAURO
Regione Autonoma della Sardegna
27.03.2024 08:00:23 GMT+01:00

APPENDICE 1

CAGLIARI

ALLEGATO TECNICO
PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE
ANNO 2024

Volumi/quantità annuale complessiva di cessione: n° unità totali 9516 (183 settimanali) di emazie concentrate leucodeplete (ECL).

Tipologie di emocomponenti per fenotipo AB0 e Rh (% invio settimanale; totale unità anno)

- Due invii settimanali rispettivamente di 91 e di 92 unità di ECL

- 55 % gruppo 0 (totale anno 5234 unità);
- 35 % gruppo A (totale anno 3331 unità);
- 10 % gruppo B (totale anno 951 unità).
- Circa il 7-10% delle unità inviate sarà di fenotipo RhD negativo.

Range di flessibilità pari al 10-15% della quantità totale concordata.

Le unità di GRC cedute saranno filtrate in linea pre-storage, risospese in soluzioni additive che ne consentono la conservazione per 42 giorni, valide per tutti gli esami di legge previsti per la qualificazione biologica (DM 02/11/2015) e tipizzate per gruppo AB0, Rh, fenotipo Rh, Kell/Cellano; le sacche di raccolta saranno di tipologia conforme alla normativa vigente.

Cadenze di invio: settimanale - due invii settimanali il mercoledì di 91 unità di ECL e il venerdì di 92 unità di ECL con ritiro previsto al CPVE entro le ore 12.00 (se il giorno di invio è un giorno festivo la spedizione avverrà nella giornata stabilita sulla base degli accordi intercorsi tra i due Centri).

Test per la qualificazione biologica effettuati: previsti da normativa.

Tipologia di emocomponenti per data di prelievo: unità di ECL con data di prelievo non superiore a 7-10 giorni salvo altro genere di accordo previo contatto telefonico.

Documentazione di accompagnamento: Bleeding list cartacea (copia informatica della bleeding list verrà inviata all'indirizzo e-mail: grcpercagliari@aob.it). Certificato Generale riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati. Documento di trasporto, Modulo presa in carico.

Confezionamento e Trasporto: il confezionamento ed il trasporto delle unità di ECL sono di competenza del Servizio Trasfusionale ricevente che ne cura le modalità secondo quanto previsto dalla normativa vigente, utilizzando sistemi validati, che assicurano il mantenimento delle temperature raccomandate per la conservazione delle unità.

Struttura cedente:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino
Centralino: tel. +39.011.6331633 - www.cittadellasalute.to.it

Servizio Trasfusionale Referente:

Struttura Semplice CPVE di Torino (Centro di Produzione e Validazione Emocomponenti) afferente alla Struttura Complessa Banca del Sangue – Immunoematologia.

Palazzina K. Marx Via Biglieri 23, 10126 Torino, Tel 011.3134063 – Fax 011.3134020; cpve@cittadellasalute.to.it.

Responsabile S.S. CPVE Referente: Dr. Mario Bianchi Tel 011.3131730

e-mail: mbianchi@cittadellasalute.to.it

Direttore di S.C. Banca del Sangue – Immunoematologia: Dr. Marco Lorenzi

e-mail: mlorenzi@cittadellasalute.to.it.

Struttura Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali
Regione Piemonte – Direzione Sanità
Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari
Piazza Piemonte, 1 – 10127 TORINO
Tel. +390114321524 - +390114322295
srctrasfusionale@regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria ricevente:
Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" - Piazzale A. Ricchi, 1 – 09121 Cagliari
protocollo.generale@pec.aobrotzu.it

Servizio Trasfusionale Ricevente e Referente:
Struttura Trasfusionale - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09121 Cagliari Tel. 070 539246 - mail: grcpercagliari@aob.it
Direttore SC Immunoematologia e Trasfusionale: Dott.ssa Maria Giulia Fadda
mariagiuliafadda@aob.it
Referente: Coordinatore Tecnico (responsabile qualità) Marongiu Francesco.

Competenze

Competenze del CPVE (Struttura cedente)

- **Preparazione unità**
  Le unità di emazie concentrate leucodeplete selezionate per la spedizione sono collocate all'interno di un sacchetto trasparente plastificato con un massimo 10 unità di emazie concentrate per sacchetto. Ogni sacchetto è identificato da una etichetta che riporta il SIMT di provenienza, il SIMT di destinazione, data e numero di unità contenute.

- **Preparazione documenti di accompagnamento delle unità**
  Bleeding list cartacea, Certificato Generale (riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati), Documento di trasporto.

- **Consegna unità e documenti di accompagnamento all'incaricato del SIMT ricevente**
  Un Tecnico di Laboratorio (TdL) del CPVE consegna le unità e documenti di accompagnamento all'incaricato del ritiro. Inoltre compila il Modulo di presa in carico delle unità e lo fa firmare per ricevuta all'incaricato del ritiro. L'incaricato del ritiro esegue il confezionamento ed il trasporto. L'incaricato del ritiro deve presentarsi al CPVE munito di un cartellino di identificazione ben visibile, indicante il nominativo della Ditta ed il nome e cognome e fotografia.

Competenze del SIMT (Struttura ricevente)

- **Ritiro - Confezionamento - Trasporto emocomponenti dal CPVE al SIMT**
  L'operatore incaricato e specificatamente individuato dal SIMT ricevente:

- ritira le unità di ECL, la documentazione di accompagnamento e firma per ricevuta il "Modulo di presa in carico" (con ora di consegna e firma).
- Esegue il confezionamento ed il trasporto delle unità destinate al SIMT ricevente.

- **Controlli da parte dell'Azienda Sanitaria/Servizio Trasfusionale ricevente.**
  Ogni trasporto sarà effettuato secondo gli standard in uso presso la Struttura responsabile del trasporto. Il SIMT destinatario controllerà tempestivamente le unità di sangue trasportate con particolare riguardo al numero, eventuale deterioramento o difformità da quanto previsto nella presente convenzione. Le eventuali difformità saranno tempestivamente segnalate al CPVE via mail cpve@cittadellasalute.to.it.

APPENDICE 2

SASSARI

ALLEGATO TECNICO PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE ANNO 2024

Volumi/quantità annuale complessiva di cessione: n°unità totali 3484 (67 settimanali) di emazie concentrate leucodeplete (ECL).

Tipologie di emocomponenti per fenotipo AB0 e Rh (% invio settimanale; totale unità anno)

- 53 % gruppo 0 Positivo (totale anno 1847 unità);
- 6% gruppo 0 negativo (totale anno 208 unità);
- 32 % gruppo A (totale anno 1116 unità);
- 9 % gruppo B (totale anno 313 unità).

Circa il 5% delle unità inviate sarà di gruppo A e B di fenotipo RhD negativo.

Range di flessibilità pari al 10-15% della quantità totale concordata.

Le unità di GRC cedute saranno filtrate in linea pre-storage, risospese in soluzioni additive che ne consentono la conservazione per 42 giorni, valide per tutti gli esami di legge previsti per la qualificazione biologica (DM 02/11/2015) e tipizzate per gruppo AB0, Rh, fenotipo Rh, Kell/Cellano; le sacche di raccolta saranno di tipologia conforme alla normativa vigente.

Cadenze di invio: Invio settimanale il giovedì.
Ritiro delle unità previsto al CPVE entro le ore 12.00 (se il giorno di invio è un giorno festivo la spedizione avverrà nella giornata stabilita sulla base degli accordi intercorsi tra i due Centri).

Test per la qualificazione biologica effettuati: previsti da normativa.

Tipologia di emocomponenti per data di prelievo:
Unità di ECL con data di prelievo non superiore a 7-10 giorni salvo altro genere di accordo previo contatto telefonico.

Documentazione di accompagnamento:

Bleeding list cartacea (copia informatica della bleeding list verrà inviata all'indirizzo e-mail: servizio.immunoematologia@aousassari.it). Certificato Generale riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati. Documenti di trasporto. Modulo presa in carico.

Confezionamento e Trasporto: il confezionamento ed il trasporto sono di competenza del Servizio Trasfusionale ricevente che ne cura le modalità secondo quanto previsto dalla normativa vigente, utilizzando sistemi validati, che assicurano il mantenimento delle temperature raccomandate per la conservazione delle unità.

Struttura cedente:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino

Centralino: tel. +39.011.6331633 - www.cittadellasalute.to.it

Servizio Trasfusionale Referente :
S.S. CPVE di Torino (Centro di Produzione e Validazione Emocomponenti) afferente alla Struttura Complessa Banca del Sangue – Immunoematologia.
Palazzina K. Marx Via Biglieri 23, 10126 Torino, Tel 011.3134063 – Fax 011.3134020. cpve@cittadellasalute.to.it.
Responsabile S.S. CPVE Referente: Dr. Mario Bianchi Tel 011.3131730
e-mail: mbianchi@cittadellasalute.to.it

Direttore di S.C. Banca del Sangue – Immunoematologia: Dr. Marco Lorenzi

e-mail: mlorenzi@cittadellasalute.to.it.

Struttura Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali
Regione Piemonte – Direzione Sanità
Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari
Piazza Piemonte, 1 - 10127 TORINO
Tel. +390114321524 - +390114322295
srctrasfusionale@regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria ricevente:
Azienda Ospedaliera Universitaria Sassari
Viale S. Pietro, 43, 07100 Sassari SS
Tel. 079 276424
direzione.generale@aousassari.it

Servizio Trasfusionale Ricevente e Referente:
Servizio Immunotrasfusionale Azienda Ospedaliera Universitaria Sassari
Via Monte Grappa 82
Tel. 079 2061625
Referente : Dr. Pietro Manca
pietro.manca@aousassari.it;
servizio.immunoematologia@aousassari.it

Competenze

Competenze del CPVE (Struttura cedente)

- **Preparazione unità**
  Le unità di emazie concentrate selezionate per la spedizione sono collocate all'interno di un sacchetto trasparente plastificato con un massimo 10 unità di emazie concentrate per sacchetto. Ogni sacchetto è identificato da una etichetta che riporta il SIMT di provenienza, il SIMT di destinazione, data e numero di unità contenute.

- **Preparazione documenti di accompagnamento delle unità**
  Bleeding list cartacea, Certificato Generale (riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati), Documento di trasporto.

- **Consegna unità e documenti di accompagnamento all'incaricato del SIMT ricevente**
  Un Tecnico di Laboratorio (TdL) del CPVE consegna le unità e documenti di accompagnamento all'incaricato del ritiro. Inoltre compila il Modulo di presa in carico delle unità e lo fa firmare per ricevuta all'incaricato del ritiro. L'incaricato del ritiro esegue il confezionamento ed il trasporto. L'incaricato del ritiro deve presentarsi al CPVE munito di un cartellino di identificazione ben visibile, indicante il nominativo della Ditta ed il nome e cognome e fotografia.

Competenze del SIMT (Struttura ricevente)

- **Ritiro - Confezionamento - Trasporto emocomponenti dal CPVE al SIMT**
  L'operatore incaricato e specificatamente individuato dal SIMT ricevente:
  - ritira le unità di ECL, la documentazione di accompagnamento e firma per ricevuta il "Modulo di presa in carico" (con ora di consegna e firma);
  - esegue il confezionamento ed il trasporto delle unità destinate al SIMT ricevente

- **Controlli da parte dell'Azienda Sanitaria/Servizio Trasfusionale ricevente.**
  Ogni trasporto sarà effettuato secondo gli standard in uso presso la Struttura responsabile del trasporto. Il SIMT destinatario controllerà tempestivamente le unità di sangue trasportate con particolare riguardo al numero, eventuale deterioramento o difformità da quanto previsto nella presente convenzione. Le eventuali difformità saranno tempestivamente segnalate al CPVE via mail cpve@cittadellasalute.to.it.